

Rep. n. 1248  
Racc. n. 851  
Allegato " B "

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ASSOCIAZIONE  
CENTRO DI STUDI AVANZATI PER L'INTELLIGENZA  
ARTIFICIALE ENTE DEL TERZO SETTORE» in breve  
“ASSOCIAZIONE CSAIA ETS”**


**-DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA-**

**Articolo 1 – DENOMINAZIONE- SEDE-STATUTO**

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (e dei relativi decreti attuativi e modifiche successive) l'Associazione denominata "Associazione Centro di Studi per l'Intelligenza Artificiale Ente del Terzo Settore". Essa assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale e senza fine di lucro. L'Associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, Viale Città d'Europa n. 681.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Roma (RM) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione



*Alfonso De Felice*  
*Carlo Scudero*  
*Pier Paolo Neri dell'*

agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

## **Articolo 2 - SCOPO**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più

attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- a. di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- b. di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117);
- b. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1 lettera h Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117).

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "Attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti dall'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

*[Handwritten signature]*



*Alessandro R. Fiorentino*  
*Dante Gades*  
*Pia Deby Rose Ruffini*

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

L'Associazione CSAIA ETS si propone di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale (IA) concepita come un'estensione responsabile della speculazione intellettuale che mira a sostenere e favorire lo sviluppo integrale della persona umana, le relazioni pacifiche tra individui e gruppi, il progresso sociale ed economico della comunità.

In tal senso l'Associazione CSAIA ETS studia le molteplici connessioni tra l'IA e le attività dell'uomo nella sua dimensione biologica e politica, in relazione, cioè all'ambiente naturale e alla organizzazione sociale. Tale campo di applicazione dell'IA è pertanto esponenziale e apre lo studio della tecnologia e della ricerca informatica agli usi proficui ed innovativi nelle altre aree scientifiche, dalla filosofia alla matematica, dalla fisica alla medicina, dalla filologia all'ingegneria, dalle arti figurative e musicali, a quelle teatrali e cinematografiche, dal diritto ed economia alla chimica. Subordinato all'avanzamento morale e civile della società umana, l'IA esplora i confini della scienza,

della robotica e del mondo digitale nel rispetto intraspecifico e delle dinamiche intergenerazionali. Per tali motivi, l'Associazione CSAIA ETS favorisce il pensiero critico, lo scambio internazionale tra ricercatori, la condivisione dei saperi, l'alta divulgazione scientifica e si impegna a promuovere un "manifesto del costituzionalismo dell'Intelligenza Artificiale", sottoscritto da scienziati ed intellettuali, personalità del mondo della cultura, dell'economia, delle arti e delle istituzioni, che pone la ricerca presente e futura dell'IA a servizio dei diritti umani e della pace.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione CSAIA ETS si propone di convenzionarsi prioritariamente con l'Università di Palermo, nella sede del Polo Universitario di Trapani, con il Comune di Erice, e con il Centro di Cultura Scientifica "Ettore Majorana".

Al fine di perseguire le proprie finalità, l'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare tutte le attività reputate necessarie nel rispetto dei propri principi statutari; in particolare, il CENTRO DI STUDI AVANZATI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE si propone

*Luigi Di Stefano*  
  
*Alessandro De Felentis*  
*David Doolen*  
*Pier Paolo Nave Marchetti*

primariamente di:

- a. effettuare attività di ricerca scientifica in ambito IA e relative applicazioni alle scienze naturali;
- b. promuovere una rete scientifica strutturata con istituzioni accademiche e culturali;
- c. organizzare attività convegnistiche e seminariali, “summer e winter school”, corsi e master per la formazione ed il perfezionamento di quanti operano nella ricerca scientifica (IA), autonomamente o in collaborazione con università, enti di ricerca e/o istituzioni;
- d. promuovere una autonoma attività editoriale, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, case editrici, volta a fornire un’informazione corretta e imparziale;
- e. finanziare programmi di ricerca e istituire premi o borse di studio per giovani studiosi meritevoli e “fellowship per visiting professor”, in modo da essere punto di incontro e di riferimento per tutti i ricercatori e le ricercatrici in Italia e all’estero;
- f. partecipare a fondazioni, ad altre associazioni, ad enti ed istituzioni, pubbliche e private, ed a consorzi e partenariati universitari, partecipando all’istituzione di dottorati di


ricerca e/o contribuendo finanziariamente ai punti organico del personale universitario; le eventuali partecipazioni a condizione che le attività delle partecipate siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima ed in conformità ai principi e alle finalità statutarie; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

g. convenzionarsi con Enti Pubblici e Privati per promuovere la ricerca scientifica nell'ambito della intelligenza artificiale e partecipare a bandi competitivi nazionali, comunitari e internazionali;

h. offrire opera di assistenza e consulenza scientifica ad Enti Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali;

i. acquisire e gestire, anche mediante apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, ovvero dietro specifici finanziamenti pubblici e privati, le strutture residenziali idonee alla realizzazione delle finalità statutarie.

j. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve



Alessandro A. F. 7/11/23  
Danilo Vada  
Pier Paolo Rocco Ruffelli  
P. Ruffelli

e lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

k. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

l. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e di consulenze;

m. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche in merito alla fruizione e all'utilizzazione dei locali che dovesse gestire, al fine di autofinanziarsi;

n. svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

### **Articolo 3 – DURATA**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

### **-FONDO COMUNE-**


### **Articolo 4 - FONDO COMUNE**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a. dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;
- b. dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- d. da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti fatte da enti o da privati;
- e. da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo



Alessandro Di Frenco  
Enrico Costantini  
Pier Paolo Rinaldi  
[Signature]

45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **- ASSOCIATI-**

##### **Articolo 5- ASSOCIATI**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria.

Gli associati si dividono in:

- a. associati fondatori, si considerano tali gli associati che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- b. associati ordinari, si considerano tali tutti gli associati che

aderiranno successivamente all'Associazione;



c. associati onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita dell'Associazione.

Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote associative.

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione (ciascun associato ha un voto).

#### **Articolo 6 – MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle



domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

L'Assemblea deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Gli interessati verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e dovranno effettuare il versamento della quota annuale di associazione.

#### **Articolo 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea:

a. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

d. per indegnità;

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

#### **Articolo 8 – DIRITTI E DOVERI**

Gli associati hanno pari diritti e doveri, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Gli associati hanno diritto di:

a. partecipare alle assemblee;

b. eleggere ed essere eletti negli organi sociali;



Alessandro De Florio  
Daniel Cades  
Riccardo Raineri  
[Signature]

- c. proporre all'Assemblea argomenti all'ordine del giorno;
- d. ricevere le informazioni che riguardano l'Associazione, con particolare riferimento alle attività svolte, alle decisioni adottate e alla situazione patrimoniale.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- b. contribuire alle spese dell'Associazione secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo;
- c. comportarsi in modo conforme agli scopi e ai principi dell'Associazione, evitando di compiere atti che possano recare pregiudizio all'immagine o al prestigio dell'Associazione.

#### **-ORGANI-**

#### **Articolo 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente, se nominato;
- f. il Segretario-economo, se nominato;
- g. il Collegio sindacale o Sindaco unico, se nominato;
- h. il Collegio dei revisori dei conti o Revisore unico, se

nominato;

i. il Collegio dei probiviri, se nominato;

l. il Comitato scientifico.

#### **Articolo 10 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe.

È consentito all'associato l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e purché ne sia data comunicazione al Presidente con giusto preavviso.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- b. elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi



Alessandro Fiorentino  
Carlo Casadeo  
Pia Leo G. Maria Rucchetto

- sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- e. delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai associati almeno otto giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi trenta giorni (ridotti a quindici in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della

sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

### Articolo 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.


Esso è formato da un numero variabile di membri, nominati dall'assemblea, con un minimo di tre membri, nominati dall'Assemblea fra gli associati medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

La prima nomina è disciplinata all'articolo 5 dell'Atto costitutivo che altresì ne disciplina la durata.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino



Alexandro D. T. Coutinho  
Daniel Dado  
Ricardo Teixeira de Azevedo

allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente e un Segretario-economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- c. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- d. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea;
- e. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- f. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola qualvolta il Presidente

lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### Articolo 12 – PRESIDENTE

La prima nomina è disciplinata all'articolo 5 dell'Atto



Alessandro Di Ferruccio  
Danilo Caruso  
Pier Paolo Ruffini

costitutivo che altresì ne disciplina la durata del mandato.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

#### **Articolo 13 - IL VICE PRESIDENTE (EVENTUALE)**

La prima nomina è disciplinata all'articolo 5 dell'Atto costitutivo che altresì ne disciplina la durata del mandato.

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

#### **Articolo 14 - IL SEGRETARIO-ECONOMO**

**(EVENTUALE)**

Il Segretario-economo è nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

La durata del mandato è di tre anni.

**Articolo 15 – COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO (EVENTUALE)**

L'Assemblea nomina un Collegio sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, oppure un sindaco unico. In caso di nomina del collegio sindacale, il presidente è nominato dall'assemblea tra i suoi componenti.

I componenti del Collegio sindacale o il Sindaco unico durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.



*Alessandro Di Felice*  
*Raffaele...*  
*Pic Paolo...*

Il Collegio sindacale o il Sindaco unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale o il Sindaco unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, comma 1, la revisione legale dei conti.

L'incarico per lo svolgimento dell'attività di revisione legale deve risultare da apposita delibera assembleare.

In tal caso il Collegio sindacale o il Sindaco unico è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Collegio sindacale o del Sindaco unico è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:  
220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.


L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono superati

I componenti del Collegio sindacale o il Sindaco unico possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


**Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO (EVENTUALE)**

Il controllo contabile sulla gestione dell'Associazione, ove ritenuto necessario, può essere esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti e da due supplenti, da un Revisore unico o da una Società di revisione, tutti nominati dall'Assemblea tra i soggetti iscritti all'apposito registro.

Essi durano in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con il Consiglio direttivo, e sono prorogati nell'ufficio fino alla nomina dell'intero nuovo Collegio nei suoi membri effettivi.



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "C.C.I.A.A. ROMA" and "UNIONE ITALIANA CAMBIO" around a central emblem.



Two handwritten signatures in black ink are visible. The first signature reads "Alessandro Di Brevi" and the second reads "Pier Paolo Neri".

Dalle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.

Il Collegio dei revisori, il Sindaco unico e la Società di revisione:

- a. partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo, con diritto di intervento ma senza diritto di voto;
- b. accertano la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;
- c. esprimono il proprio parere sui Bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- d. curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio dei Revisori stesso.

La nomina Collegio dei revisori, di un Revisore unico o di una Società di revisione è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono superati.

In conformità con il precedente articolo 19, qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea con opportuna delibera, al superamento dei già menzionati limiti, può incaricare il Collegio sindacale o il Sindaco unico a svolgere la revisione legale.

**Articolo 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**  
**(EVENTUALE)**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra gli associati stessi. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli associati, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra l'Associazione e gli associati. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

**Articolo 18 – COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di sette



*Alcide R. Torchi*  
*Presidente Probiviri*  
*Pia Paolo Maria Mucchetti*

membri, eletti dal Consiglio direttivo tra gli esperti nel campo della ricerca scientifica e della cultura in generale. Il Presidente ed i Vicepresidenti possono essere nominati anche nelle persone di due Fondatori.

I Componenti del Comitato scientifico durano in carica come il Consiglio direttivo, decadendo unitamente a quello.

Il Comitato scientifico formula proposte motivate sulle iniziative dell'Associazione, indica le linee culturali e la programmazione triennale delle attività scientifiche; inoltre, esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti.

Il Comitato scientifico si riunisce una volta l'anno e può essere convocato ogni qual volta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.


Le eventuali indennità di carica sono stabilite con delibera assembleare.

#### **Articolo 19 – LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale o del Sindaco unico;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti o del Revisore unico;
- f. il libro giornale della contabilità sociale;
- g. il libro dell'inventario.



#### Articolo 20 – RACCOLTA FONDI

L'Associazione, con apposita delibera assembleare, può realizzare attività di raccolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Alessandro A. Florentino  
Piero Paolo Nico Ruchti

### **Articolo 21 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e deve tenere un apposito registro in cui indicare i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo ma possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

### **-ESERCIZIO FINANZIARIO-SCIoglimento -**

#### **RINVIO-**

### **Articolo 22– ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione in Assemblea.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto

gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa qualora l'ammontare dei ricavi, delle rendite, dei proventi o entrate comunque denominate dell'esercizio siano inferiori all'importo di euro 220.000,00.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione durante i sette giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

#### **Articolo 23 – SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che deve nominare uno o più stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di



Alexandre R. F. B. L. M.  
Pier Paolo...  
Pier Paolo...  
Pier Paolo...

ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Articolo 24- RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e delle norme di leggi vigenti in materia.

Alessandro Di Troia

Dante Dade

Pier Paolo Mario Rucchi

[Signature]

[Signature]



Certifico io sottoscritta, Avv. Maria Diamante Stivanello-Gussoni, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale e ai suoi allegati, redatti su supporto cartaceo e conservati nei miei atti, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs.7. marzo 2005, n. 82 e art. 68 ter, l. 16 febbraio 1913 n. 89.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Consta in detto formato di 26 fogli.

Roma, 02 aprile 2024